

BVGer F-5972/2025 vom 13. August 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-5972_2025

FR: TAF F-5972/2025 du 13 août 2025

IT: TAF F-5972/2025 del 13 agosto 2025

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Ai sensi dell'art. 105 LAsi in combinato disposto con l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale è competente a giudicare i ricorsi in materia di asilo. Il ricorrente è legittimato a presentare ricorso (art. 105 LAsi e art. 48 cpv. 1 LTAF).

E. 1.3

Giusta l'art. 108 cpv. 3 LAsi il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli art. 23 cpv. 1 e 40 in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. Tale termine può essere restituito solamente alle condizioni dell'art. 24 cpv. 1 PA, qualora il ricorrente o il suo rappresentante fosse stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso.

E. 1.4

Essendo la decisione contestata notificata al ricorrente in data 29 luglio 2025 (cfr. SEM-atti 34/1), il termine valido per inoltrare il ricorso è decorso il 6 agosto 2025, ovvero un giorno prima dell'invio postale da parte del ricorrente (cfr. act. 1, allegato 3). Tale circostanza è riconosciuta anche dal ricorrente stesso, il quale intende avvalersi di una restituzione del termine. Benché il Tribunale abbia accertato che al ricorrente fosse stato impedito per diverso tempo di prendere conoscenza del contenuto della decisione, una volta che essa fosse stata notificata al suo patrocinatore, data la sua degenza presso l'ospedale di Mendrisio in seguito ad abuso di etile (cfr. SEM-atti 37/2), resta dubbia la legittimità del ricorrente di avvalersi di tale circostanza per ottenere una restituzione del termine di ricorso. Infatti il ricorrente è stato dimesso dalla struttura ospedaliera il 31 luglio 2025, per cui risultava apparentemente sufficiente il tempo a disposizione per inoltrare un gravame alla presente istanza entro il 6 agosto 2025. Tuttavia, visto l'esito della presente procedura, il Tribunale ritiene in base a ragioni di economia procedurale che la richiesta di restituzione del termine possa essere lasciata aperta, senza approfondirla, entrando così nel merito del ricorso (cfr. sentenze del Tribunale F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid. 1.4 e F-2287/2025 del 9

aprile 2025 consid. 1.3). Per il resto, il ricorso risulta per contenuto e forma (art. 52 cpv. 1 PA) legittimo, per cui - rammentando la summenzionata riserva - si entra nel merito.

E. 2

I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 3.1

L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Francia ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-4592/2025 del 1° luglio 2025 consid. 4.2), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Francia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da problematiche legate all'abuso di alcol) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Francia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione.

E. 3.2

Le censure proposte nel gravame di ricorso non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Francia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza). Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. SEM-atti nr. 14/2, 13/4, 12/4, 25/4, così come 37/2) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Francia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte EDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 4

Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 5.1

Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

E. 5.2

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 6

La presente sentenza è definitiva e non può essere sottoposta a ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). (Dispositivo alla pagina successiva)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.